

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4194 del 21/08/2023
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IGIENICO E ASSIMILATO (LAVAGGIO PAVIMENTI E IRRIGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO), DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR), LOC. VIA TORRESANA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR23A0033. SINADOC 14028/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4332 del 21/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda del 17/02/2023 con cui il Comune di Borgo Val di Taro, c.f. 00440510345 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione dal sub-alveo del Fiume Taro in Comune di Borgo Val di Taro rilasciata con atto n. 342 del 31/07/1984 con scadenza al 30/07/1999 e successive richieste di rinnovo

del 18/12/2000 e del 27/06/2014, codice pratica PR23A0033;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilato;

- che ai sensi dell'art 27 comma 8) del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e della Provincia di Parma, in quanto trattasi di domanda di rinnovo semplice non condizionata a parere né soggetta a pubblicazione;

ESAMINATA la documentazione a firma di tecnico abilitato presentata a corredo della domanda suddetta;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto;

RITENUTO DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto ad effettuare due monitoraggi all'anno (nel periodo primaverile e autunnale) finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend

piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

ACCERTATO che il/la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni pregressi;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR23A0033;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Borgo Val di Taro, c.f. 00440510345 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR23A0033, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo , avente profondità di m 13;
- ubicazione del prelievo: Comune di Borgo Val di Taro (PR) località Vla Torresana, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.76, mapp. n. 609; coordinate UTM RER x: 561493; y: 926820;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilato;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.040 (1080 mc/anno per il lavaggio pavimenti e 3960 mc/anno per irrigazione campo sportivo);

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall' Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal/lla concessionario;
4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2023 quantificato in 189,90 euro è stato pagato;
6. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio/Paolo Maroli;
12. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Comune di Borgo Val di Taro, c.f. 00440510345 (codice pratica PR23A0033).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 13, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 600, equipaggiato con due elettropompe sommerse, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m -6 e m -7 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Borgo Val di Taro (PR), via Torresana, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 76, mapp. n. 609; coordinate UTM RER: x: 561493; y: 926820.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilato. L'acqua prelevata viene utilizzata per un duplice utilizzo. Una pompa estrae la risorsa per inviarla al Macello comunale per il lavaggio della pavimentazione delle sale macellazione e dei box stalle (circa mq.250) e per la pulizia del piazzale scoperto (area interna circa mq.700) del macello comunale posto in Via Torresana. Il macello è operativo solo una volta a settimana. Un'altra pompa utilizza l'acqua emunta per irrigare a pioggia il campo da calcio comunale "L. Bozzia", avente un'estensione di mq. 6.600.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.040 (1080 mc/anno per il lavaggio pavimenti e 3960 mc/anno per irrigazione campo sportivo).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 5030ER-AV2-VA Nome: Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro - Stato quantitativo: Scarso.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2022 il canone è determinato in euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo

l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare alla soggiacenza e del trend piezometrico per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale, a fronte di uno stato quantitativo dell’acquifero “Scarso”.

E’ fatto quindi obbligo al concessionario di:

- installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate rispondendo alle necessità evidenziate dalla citata valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.
- Predisporre un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione ai parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;
- Predisporre un piano che preveda l’adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;
- In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l’influenza del pozzo sull’andamento del parametro relativo alla soggiacenza e del trend piezometrico dell’acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati.
- La concessione, all’atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione comprensiva di riduzione dei valori di prelievo in relazione all’esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

La durata della concessione è limitata a 5 anni;

1. Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l’anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati alla SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.